



Regolamento per l'assegnazione in godimento ai soci di alloggi, box e posti auto in vigore dal 14/12/2019

CAPO I

CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1

- Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento definisce, nel rispetto delle norme di Legge e dello Statuto della Cooperativa, i criteri per la formazione di un elenco dei soci richiedenti l'assegnazione in godimento di alloggi sociali, di box e di posti auto.

Il Regolamento potrà essere modificato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, nel rispetto dei diritti dei soci che trovino fondamento e garanzia in norme di Legge, nello Statuto e in altre norme di tipo negoziale.

CAPO II

DOMANDE E REQUISITI DEI SOCI

Art. 2

- Presentazione delle domande

I soci e gli aspiranti soci che intendano ottenere l'assegnazione in godimento di un alloggio della Cooperativa devono farne espressa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione utilizzando la modulistica predisposta dalla Cooperativa, secondo le modalità e nei termini stabiliti con deliberazione dello stesso. Nella domanda devono essere in ogni caso indicati il tipo di abitazione richiesta ed il motivo della richiesta, specificando se la domanda è finalizzata all'ottenimento di una prima assegnazione o ad un cambio di alloggio. Sono consentite richieste per tutte le tipologie di alloggi disponibili.

All'atto di presentazione della domanda, gli aspiranti soci dovranno allegare i seguenti documenti:

- Documento di identità in corso di validità
- Permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di soci extra UE)
- Codice Fiscale



- Situazione Reddittuale aggiornata del socio e del nucleo familiare (Modello 730, CU, Modello Unico, Modello ISEE, Busta Paga)

Art. 3

- Alloggi assegnabili in godimento - Disdetta del socio assegnatario - Assegnazione di alloggi resi disponibili - Assegnazioni in deroga

3.1.

Possono essere assegnati in godimento ai soci in possesso dei prescritti requisiti, gli alloggi di nuova costruzione e quelli che si rendono disponibili per rinuncia da parte di altri soci assegnatari o per qualsiasi altro motivo.

3.2.

Il socio assegnatario che intende lasciare l'alloggio assegnatogli in godimento, deve inviare alla Cooperativa disdetta scritta con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data del rilascio dello stesso.

3.3.

Il Consiglio di Amministrazione procederà all'assegnazione delle unità immobiliari che si siano rese disponibili attingendo all'elenco di nuova assegnazione e cambio alloggio.

3.4.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre procedere all'assegnazione di alloggi in godimento in deroga all'elenco di assegnazione, ove ricorrano particolari situazioni, quali, ad esempio, ristrutturazioni di stabili sociali, alloggi riservati a categorie particolari (a titolo indicativo: portatori di handicap, anziani, giovani coppie), nel limite massimo di 2 (due) unità.

Art. 4

- Requisiti dei soci

Per potere essere inseriti negli elenchi dei richiedenti l'assegnazione in godimento di alloggi sociali, siano esse riferiti a prima assegnazione che a cambio alloggio, i soci devono possedere tutti i requisiti prescritti dalla Legge, dallo Statuto della Cooperativa e dal presente regolamento.

In caso di assegnazione, oltre agli altri obblighi previsti dal presente regolamento e dall'atto di assegnazione in godimento, i soci assegnatari sono tenuti a contribuire alla realizzazione dell'oggetto sociale della Cooperativa, depositando presso la Cooperativa stessa, a titolo di Deposito sociale fruttifero in conformità alle norme di legge e dello specifico regolamento, una somma non inferiore all'importo minimo stabilito periodicamente con delibera del Consiglio di



Amministrazione. In ogni caso, qualora il socio richiedente, o il coniuge convivente o il convivente more uxorio siano proprietari in via esclusiva, ovvero in comunione tra loro, di un appartamento, l'inserimento in elenco e l'eventuale assegnazione in godimento potranno essere effettuati a condizione che:

- a) l'alloggio di proprietà del socio o del suo coniuge o convivente non sia idoneo per il suo nucleo familiare ed il socio abbia richiesto l'assegnazione di un alloggio con un numero superiore di locali. A tal fine l'alloggio di proprietà è ritenuto non idoneo in base alle disposizioni del DPR 30/12/1972 n. 1035 e successive modifiche.
- b) l'alloggio di proprietà, se idoneo, sia ubicato oltre un raggio di 50 Km dal territorio comunale ove è ubicato l'alloggio richiesto.

Si rende atto che, qualora il socio richiedente, o il coniuge convivente ovvero il convivente more uxorio siano proprietari in via esclusiva, ovvero in comunione tra loro di un appartamento idoneo al nucleo familiare (lettera "A"), e ubicato entro un raggio di 50 Km dal territorio comunale ove è situato l'alloggio richiesto (lettera "B"), l'eventuale assegnazione in godimento potrà essere effettuata a condizione che l'immobile venga alienato entro i dodici mesi successivi alla data di assegnazione dell'alloggio sociale. Qualora la vendita non avvenisse entro i termini indicati, il Consiglio di Amministrazione valuterà di volta in volta la possibilità di rinnovo, anche per periodi di tempo inferiori all'anno, o l'eventuale rilascio dell'alloggio sociale assegnato.

CAPO III

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO SOCI DI NUOVE ASSEGNAZIONI ALLOGGI

Art. 5

Formazione e aggiornamento dell'elenco soci

Salvo quanto previsto all'ultimo comma del precedente articolo 3, la nuova assegnazione in godimento degli alloggi sociali viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione sulla base del relativo elenco dei soci richiedenti.

Art. 6

- Rinuncia all'assegnazione di alloggio corrispondente a quello richiesto

I soci che, dopo averne fatto richiesta ai sensi dell'art. 2, rinuncino per la prima volta all'assegnazione dell'alloggio non subiranno penalizzazioni.



I soci che, dopo averne fatto richiesta ai sensi dell'art. 2, rinuncino per la seconda volta all'assegnazione dell'alloggio, perderanno la priorità relativamente all'elenco di assegnazione alloggio in godimento in cui sono inseriti.

Art. 7

- Assegnazione degli alloggi in godimento

Salvo quanto previsto all'ultimo comma del precedente articolo 3, l'assegnazione in godimento degli alloggi sociali viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell'elenco. Tuttavia qualora il canone annuo previsto per l'alloggio sia superiore al 30% del reddito annuo al netto da imposte dirette del nucleo familiare del socio, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere specifiche garanzie anche valutate le diverse fonti di reddito e, in mancanza, rifiutare la stipula dell'assegnazione passando al successivo avente diritto in elenco, fermo restando che in tal caso, così come nell'ipotesi di cui al comma seguente, il socio resterà comunque in elenco.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione potrà rifiutare la stipula dell'assegnazione anche se spettante in base all'elenco, qualora sia stato accertato che il socio o alcuno dei componenti del suo nucleo familiare si trovi in una delle seguenti situazioni soggettive:

- A) sia stato destinatario negli ultimi cinque anni di provvedimento giudiziario definitivo di risoluzione per morosità di contratto di locazione o di assegnazione in godimento di alloggio, anche verso altri proprietari e/o cooperative;
- B) si sia reso responsabile negli ultimi cinque anni di comportamenti che abbiano causato danni alla Cooperativa o a terzi, costituenti violazione dei principi di integrazione sociale, elevazione culturale e tutela della salute.

Il socio dovrà fornire la documentazione che il Consiglio di Amministrazione richiederà per comprovare l'insussistenza delle sopra elencate situazioni soggettive le quali comunque ove risultino o sopravvengano dopo la stipula dell'assegnazione, ne legittimeranno la revoca. La consegna dell'alloggio assegnato è subordinata all'adempimento da parte del socio di tutti gli obblighi verso la Cooperativa previsti ai fini dell'assegnazione, compreso il versamento del deposito cauzionale, come previsto dal precedente articolo 4.

Tale somma resterà a disposizione della Cooperativa, che potrà rivalersi sulla stessa per eventuali danni provocati all'alloggio ed attribuibili al socio assegnatario, nonché per qualsiasi altro credito, anche relativo a canoni, spese accessorie non pagate, spese sostenute dalla Cooperativa per il



recupero dei propri crediti o per il rilascio dell'alloggio, che la Cooperativa dovesse vantare nei confronti del socio assegnatario alla data di cessazione dell'assegnazione medesima.

Gli alloggi assegnati in godimento devono essere abitati dal socio assegnatario, che vi dovrà stabilire la propria residenza, a pena di decadenza dell'assegnazione, entro sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa, e che vi dovrà abitare per almeno sei mesi all'anno, salvo giustificati motivi valutati dal Consiglio di Amministrazione.

I soci assegnatari sono tenuti a rimborsare alla Cooperativa ogni tassa o imposta gravante sugli immobili assegnati in godimento, quali IMU e/o equivalenti.

Le modalità di rimborso e i criteri di ripartizione delle predette imposte tra i soci saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione secondo equità, tenuto altresì conto dello scopo mutualistico della Cooperativa.

Art. 8

- Consegna dell'alloggio

Per formalizzare l'assegnazione dell'alloggio, che avverrà, alla data fissata dal Consiglio di Amministrazione, con la sottoscrizione dell'atto di assegnazione in godimento di alloggio sociale e con la consegna delle chiavi, il socio, oltre a quanto previsto agli articoli precedenti, dovrà aver presentato alla Cooperativa i seguenti documenti:

- certificato di residenza e stato di famiglia o relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- atto notorio o relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che il socio, il coniuge convivente o il convivente more uxorio dello stesso, non siano proprietari di un alloggio idoneo per il nucleo familiare, come definito nel precedente articolo 5, in un raggio di 50 Km dal territorio comunale ove è ubicato l'alloggio oggetto dell'assegnazione in godimento;
- ogni altra documentazione che venisse richiesta dal Consiglio di Amministrazione;

L'assegnazione dell'alloggio è a tempo indeterminato, salvo la perdita della qualità di socio, disdetta o revoca dell'assegnazione con delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero per perdita di eventuali requisiti convenzionali o, a particolari esigenze dei soci assegnatari o della Cooperativa, e salvo il caso di assegnazione temporanea.

CAMBIO DI ALLOGGIO

Art. 9

- Graduatorie cambio di alloggio



Il cambio di alloggio da parte dei soci già assegnatari verrà disposto dal Consiglio di Amministrazione secondo i seguenti criteri:

A)

alle richieste di cambio alloggio finalizzate all'ottenimento dell'assegnazione di un alloggio di maggiori, uguali o minori dimensioni, in termini di numero di locali e/o superficie convenzionale rispetto a quello già assegnatogli, si applicano gli stessi criteri relativi alle richieste di nuova assegnazione, e ciò con riferimento sia alle modalità di formazione e aggiornamento dell'elenco sopra menzionato.

È consentito ai soci formulare la domanda di cambio alloggio, finalizzata all'ottenimento dell'assegnazione di un alloggio di maggiori, uguali o minori dimensioni rispetto a quello già assegnato loro in godimento, non prima che siano trascorsi due anni dalla data della precedente assegnazione.

B)

le richieste di cambio alloggio finalizzate all'ottenimento dell'assegnazione di un alloggio di minori dimensioni, motivate da particolari situazioni di sopravvenute esigenze economiche, sono disciplinate dal successivo articolo 10.

Art. 10

- Richieste di alloggi di minori dimensioni per motivate esigenze economiche.

Il cambio finalizzato all'assegnazione al socio di un alloggio di dimensioni minori, motivato da particolari situazioni di sopravvenute esigenze economiche, in termini di numero di locali e/o superficie convenzionale rispetto a quello già assegnatogli, ha priorità su tutte le altre richieste. Viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un elenco dei soci richiedenti, formata in ordine cronologico sulla base della data di presentazione della richiesta ed aggiornata con la periodicità definita dal Consiglio di Amministrazione. Solo tali richieste di cambio alloggio di minori dimensioni hanno priorità su tutte le altre richieste.

La Cooperativa proporrà ai soci iscritti in lista di attesa, soluzioni specifiche in funzione alle diverse casistiche (in riferimento alla scelta di stabile e tipologia dell'alloggio da assegnare).

Art. 11

- Requisiti e condizioni del trasferimento



Il trasferimento dell'assegnazione dell'alloggio è consentito, previa apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi:

- decesso dell'assegnatario dell'alloggio;
- separazione o divorzio di coniugi, annullamento del matrimonio, cessazione della convivenza more uxorio;
- trasferimento della dimora da parte del socio assegnatario;

Casi particolari

A)

Decesso dell'assegnatario dell'alloggio.

In caso di decesso dell'assegnatario dell'alloggio, l'assegnazione può essere trasferita a favore del coniuge, purché in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi, o del convivente more uxorio, purché in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi e che abbia convissuto per almeno due anni con il socio assegnatario deceduto. La durata della convivenza dovrà essere documentata da apposita certificazione anagrafica. In tal caso il canone di godimento e la quota di capitale sociale rimarranno inalterati.

B)

Separazione e divorzio di coniugi, annullamento del matrimonio, cessazione della convivenza more uxorio. In caso di sentenza di separazione giudiziale, di divorzio o di annullamento del matrimonio, ovvero di decreto di omologa della separazione consensuale di coniugi, con cui l'appartamento venga assegnato al coniuge del socio assegnatario, l'assegnazione è trasferita al coniuge, purché in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi. Analogamente, l'assegnazione è trasferita al convivente more uxorio del socio assegnatario, purché in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi, nel caso di provvedimento del Giudice che assegni allo stesso l'abitazione. In tali casi il canone di godimento rimane inalterato.

C)

Trasferimento della dimora o della residenza da parte del socio assegnatario.

In caso di trasferimento della propria dimora o della residenza da parte dell'assegnatario dell'alloggio per un periodo continuativo superiore ad un anno, l'assegnazione può essere trasferita al coniuge o convivente more uxorio, purché in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi.

D)



Casi particolari.

È ammesso il trasferimento di intestazione dell'alloggio in casi particolari da valutarsi di volta in volta da parte del Consiglio di Amministrazione. In generale per poter ottenere il trasferimento dell'assegnazione, la convivenza con il nuovo assegnatario deve essere instaurata da almeno due anni e documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nel caso in cui la persona a favore della quale venga trasferita l'assegnazione sia sola e non autosufficiente, la stessa avrà il diritto di ospitare un altro componenti del nucleo familiare ai fini della propria assistenza, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. In questo caso il canone d'affitto e la quota di capitale sociale rimangono inalterati. Ad eccezione dei casi sopra indicati non è ammesso il trasferimento dell'intestazione dell'alloggio.

CANONE DI GODIMENTO E SPESE

Art. 12

- **Obbligo del socio al pagamento del canone e delle spese**

Il socio assegnatario ha l'obbligo di corrispondere regolarmente alla Cooperativa, per tutta la durata dell'assegnazione dell'alloggio, il relativo canone di godimento e le spese accessorie. Il canone di godimento e le spese accessorie dovranno essere corrisposte entro i termini e con le modalità previste al successivo articolo 18. Trascorso il termine ivi indicato, il socio che non avesse ancora effettuato il pagamento sarà considerato moroso. I soci morosi saranno tenuti a rimborsare alla Cooperativa tutte le spese dalla stessa sostenute per il recupero del proprio credito, nonché a riconoscere gli interessi sull'importo dovuto, nella misura che sarà determinata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 18, il mancato pagamento da parte del socio assegnatario, pur dopo formale sollecito, di due fatture relative al pagamento del canone di godimento e delle relative spese accessorie, costituisce causa di esclusione dello stesso da socio della Cooperativa, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale.

Art. 13

- **Criteri di determinazione dei canoni di godimento**

Il canone di godimento viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 19, tenuto conto dei costi complessivi, di qualsiasi natura essi siano.



Il canone è quindi modificabile nel tempo e tiene conto della necessità di incrementare la consistenza patrimoniale della Cooperativa, anche ai sensi della Legge n. 59/92. pur mantenendo valori inferiori a quelli del libero mercato. Gli eventuali adeguamenti del canone per i motivi di cui al presente articolo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

- Spese a carico dei soci assegnatari

Sono a carico dei soci assegnatari di alloggi in godimento tutte le spese ed i costi relativi alla gestione degli immobili, ai consumi, ai servizi comuni ed agli altri oneri accessori.

Sono altresì a carico dei soci i costi e le spese per opere aventi utilità pluriennale, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelli concernenti parti comuni di impianti elettrici, impianti di riscaldamento, ascensori, tetto e terrazzi, logge e balconi, imbiancatura e pavimentazione dei vani scala, rete fognaria, rete idrica, rifacimento facciate, sostituzione serramenti e simili, che non vengano recuperati dalla Cooperativa mediante adeguamento del canone ai sensi del precedente articolo

Art. 15

- Criteri generali di ripartizione delle spese

La ripartizione delle spese tra i soci assegnatari verrà effettuata, a seconda della diversa tipologia del servizio reso secondo i seguenti criteri di carattere generale:

- A) pagamento da parte del socio assegnatario dei servizi erogati dalla Cooperativa;
- B) ripartizione delle spese sulla base dei metri quadrati calpestabili ovvero dei millesimi calcolati in base alle tabelle all'uopo predisposte e allegate allo specifico regolamento relativo alla ripartizione delle spese deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- C) addebito di costi effettivi singolarmente individuati per manutenzioni e/o sostituzioni.

Art. 16

- Criteri specifici di ripartizione delle spese di cui al precedente art. 14

I costi e le spese relativi ai consumi, ai servizi e alle opere di seguito elencate vengono ripartiti tra i soci assegnatari, sulla base dei metri quadri calpestabili di ogni singolo alloggio ovvero dei



millesimi calcolati in base alle tabelle all'uopo predisposte e allegate allo specifico regolamento relativo alla ripartizione delle spese deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Le opere elencate sono le seguenti:

Acqua potabile, Riscaldamento centralizzato, Ascensori, Energia, Costi amministrativi, Altri costi e spese per servizi comuni.

Le spese relative ai box e posti auto verranno ripartite secondo l'apposita tabella millesimale o a corpo, a seconda della tipologia di spesa.

Art. 17

- Addebito dei costi e delle spese di manutenzione e riparazione ordinaria negli alloggi

I costi per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione ordinaria da eseguirsi negli alloggi potranno essere posti:

A)

a carico esclusivo del singolo socio assegnatario dell'alloggio;

B)

a carico di tutti i soci assegnatari di alloggi nello stabile.

Sono a completo ed esclusivo carico del singolo socio i costi sostenuti per qualsiasi tipo di intervento e riparazione effettuato nell'alloggio allo stesso assegnato in godimento e nel relativo box, anche per effetto della normale usura pluriennale di pavimenti, rivestimenti, apparecchiature e manufatti, ad eccezione degli interventi di riparazione e di ripristino causati da assestamenti strutturali o comunque riferiti a strutture portanti o agli impianti idro-termo-sanitari in murature o sotto pavimentazione, che verranno posti a carico di tutti gli assegnatari di alloggi siti nel fabbricato, sulla base dei metri quadrati calpestabili di ogni singolo alloggio ovvero dei millesimi calcolati in base alle tabelle all'uopo predisposte e allegate allo specifico regolamento relativo alla ripartizione delle spese deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il socio assegnatario non può apportare modifiche o innovazioni, interne o esterne, all'unità immobiliare assegnatagli, senza preventiva autorizzazione scritta della Cooperativa e comunque secondo le procedure e/o la prassi della Cooperativa.

Art. 18

- Pagamento dei canoni e delle spese



Il socio assegnatario di alloggio sociale è obbligato al pagamento puntuale del canone, delle spese generali, delle imposte dirette o indirette gravanti sull'immobile, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, e di ogni altro costo o spesa, secondo i preventivi ed i consuntivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Detti pagamenti devono essere effettuati in favore della Cooperativa secondo le modalità ed entro i termini deliberati dal Consiglio di Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il socio assegnatario sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori, al tasso che sarà periodicamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Decorsi trenta giorni dal sollecito, senza che il socio abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto, la Cooperativa promuoverà a carico del socio inadempiente la procedura legale di sfratto per morosità, ponendo a carico del socio inadempiente le relative spese ai sensi del precedente articolo 12.

A garanzia delle obbligazioni assunte, il socio assegnatario vincola a favore della Cooperativa, oltre alla quota di capitale versata, ogni suo eventuale ulteriore credito nei confronti della stessa a qualsiasi titolo dovuto, senza eccezione alcuna.

La Cooperativa, pertanto, potrà integralmente rivalersi, anche nei confronti degli eredi del socio, su tali conferimenti e crediti per ogni insolvenza del socio stesso nonché per ogni danno o spesa, anche relativa alla eventuale procedura di sfratto.

Nei rapporti con la Cooperativa gli eredi del socio e successori sono solidalmente responsabili, con esclusione di qualunque beneficio di divisione, e dovranno essere rappresentati da una sola persona anche per quanto riguarda le ragioni nascenti dal rapporto sociale o creditorie previste dal precedente comma.

CAPO IV

RIPARAMETRAZIONE DEI CANONI

Art. 19

- Riparametrazione dei canoni

I canoni di godimento e l'ammontare delle quote di capitale sociale o deposito cauzionale che il socio assegnatario deve versare in relazione all'assegnazione degli alloggi e dei box sono determinati ed adeguati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I canoni di godimento degli alloggi e dei box da assegnare sono altresì soggetti ad automatico adeguamento in caso di interventi di manutenzione e ristrutturazione i cui costi il Consiglio di Amministrazione abbia previsto vengano recuperati con adeguamento del canone.



Prima di procedere all'assegnazione di alloggi che non siano di nuova edificazione, la Cooperativa provvederà ad effettuare i lavori necessari per mantenere i prescritti livelli di sicurezza ed i normali livelli di decoro degli stessi. I canoni di godimento e le quote di capitale sociale o deposito cauzionale che il socio assegnatario deve versare in relazione all'assegnazione degli alloggi vengono determinati sulla base dei metri quadri calpestabili di ogni singolo alloggio

Art. 20

- Rideterminazione del canone e delle quote di capitale sociale o deposito cauzionale da versare in caso di cambio alloggio finalizzato all'assegnazione di alloggio di minori dimensioni per motivate esigenze economiche

In tali casi di cambio alloggio, il canone di godimento sulla base dei metri quadri calpestabili dell'alloggio rimane invariato.

Art. 21

- Individuazione degli assegnatari

Il box e/o il posto auto costituiscono pertinenza degli alloggi della Cooperativa e devono essere assegnati a soci assegnatari di alloggio. Qualora non vi fossero richieste di assegnazione di box e/o posto auto da parte di soci assegnatari di alloggio, gli stessi potranno essere assegnati anche a soci non assegnatari di alloggi.

Art. 22

- Uso dei boxes e posti auto

Il box e/o il posto auto non possono essere subaffittati né concessi in uso ad altri, neppure a titolo di comodato gratuito. Il box e/o il posto auto devono essere utilizzati ad uso esclusivo di ricovero per autovetture o motocicli, nel rispetto delle normative vigenti. Il box e/o il posto auto devono essere utilizzati da almeno un componente del nucleo familiare del socio assegnatario, il quale è tenuto a dimostrare che almeno un componente del suo nucleo familiare abbia intestata almeno un'autovettura. In mancanza delle condizioni di cui sopra il socio assegnatario dovrà provvedere immediatamente al rilascio dello stesso.